



# Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959<sup>1</sup> sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 38*

## II. Eccezioni all'obbligo dell'assicurazione

*Art. 38 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

- d. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

In nome del Consiglio federale svizzero:

«\$\$SmartDocumentDate»

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>1</sup> RS 741.31